DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PREZZO DI VENDITA DEI LIBRI

Art. 1

Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 OTTOBRE 2002, N. 234. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, non più in vigore dal 3 ottobre 2003 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri
Estremi	Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-disciplina-del-prezzo-di-vendita/art-1-differimento-del1a-disciplina-del-prezzo-dei-libri/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it